

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1193

Concessione di idrocarburi in terraferma denominata "TORRENTE CELONE" (Foggia) – Atto d'intesa Stato - Regione sull'istanza di proroga decennale e di variazione del programma lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001 avanzata dalla Società Rockhopper Italia S.p.A.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli art. 4, 5 e 6 della L.R. n. 74 del febbraio 1997;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli art. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e smi;
- gli art. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 n.22 gennaio 2021 e smi, recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, Avv. Serena Triggiani.

PRESO ATTO:

- delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6 co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. n. 1374 del 23 luglio 2019;
- della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e smi;

con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di emanare l'intesa Stato/Regione per:

- o la realizzazione del pozzo esplorativo "Masseria conca 1 Dir";
- o la proroga decennale della concessione di coltivazione, con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031;
- o la riduzione e riperimetrazione dell'area della concessione, da 59,20km² a 38,63 km², come definita dai vertici a, b, c, [...] t, u, v (Fig. 3) della nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023 e riportata nell'allegato tecnico alla presente Delibera;

subordinata alla preventiva ottemperanza delle seguenti condizioni:

- o sia conseguito il provvedimento positivo di Autorizzazione/Compatibilità paesaggistica ex lege dovuto per la realizzazione ed esecuzione del pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" e relative facilities;
- o siano ottemperate le condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento di valutazione ambientale D.M.26 del 25.01.2023;
- o sia presentato il progetto di chiusura, dismissione, recupero e ripristino ambientale, con relativo cronoprogramma di attuazione, delle infrastrutture non più necessarie alle attività di cui alla

Concessione in epigrafe, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i metanodotti di collegamento "pozzo *Vigna Nocelli 1*" – pozzo *Torrente Celone 1*" – pozzo *Santa Caterina 2*" – Centrale di *Reggente*" ed il pozzo *Vigna Nocelli 1*";

evidenziando che, con riferimento al pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir":

- o la presente intesa inerisce esclusivamente alla realizzazione e non anche all'eventuale successiva fase di coltivazione, il cui progetto - comprensivo degli impianti e delle facilities annesse e connesse - dovrà essere assoggettato a nuova Valutazione di Impatto Ambientale, nonché ai procedimenti autorizzatori ex lege dovuti;
 - o l'eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà conseguire una nuova intesa ex art.3 e 5 dell'accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, fermo restando la positiva conclusione del procedimento di compatibilità ambientale di cui al punto che precede;
2. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Div.V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle georisorse, sezione laboratori e servizi tecnici, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, nonché al Segretario della Giunta Regionale;
 3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche di attuare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA

NICOLA PALADINO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Concessione di idrocarburi in terraferma denominata "TORRENTE CELONE" (Foggia) – Atto d'intesa Stato-Regione sull'istanza di proroga decennale e di variazione del programma lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001 avanzata dalla Società Rockhopper Italia S.p.A.

Premesso che la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi sono disciplinate dal, cosiddetto, diritto minerario e ricadono nel settore energetico quale materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3 della Costituzione). L'odierna disciplina giuridica della materia è l'esito del sovrapporsi nel tempo di numerose normative, basate anche sul presupposto che i giacimenti di idrocarburi rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato o delle Regioni ex art. 826 del Codice civile. I principi fondamentali della disciplina mineraria sono rimasti in gran parte quelli di cui alle leggi di base del 1927 e degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, mentre le procedure amministrative per il rilascio dei titoli minerari sono state aggiornate nel tempo con l'inserimento, tra l'altro, di valutazioni ambientali preventive e, per le attività a terra, con la necessità di intese con le Regioni.

L'appartenenza allo Stato delle risorse minerarie può ricondursi alla necessità di disporre di strumenti giuridici di tipo concessorio (o autorizzatorio, a seconda del diverso inquadramento dottrinale dei titoli minerari) per l'attribuzione della facoltà di utilizzo di tali beni pubblici da parte di privati, ai fini dell'interesse pubblico. Detta utilizzazione deve avvenire (tramite lo strumento della concessione) nel rispetto di specifici obblighi da parte del privato nei confronti dello Stato, consistenti essenzialmente nel buon governo del giacimento e nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, nonché nel pagamento di un corrispettivo sotto forma di royalties e canoni.

Le attività finalizzate alla ricerca di idrocarburi possono essere eseguite esclusivamente in subordine al rilascio di specifici titoli minerari che costituiscono l'atto di attribuzione - a un soggetto dotato dei requisiti tecnici ed economici necessari - del diritto a condurre dette attività. Le singole attività, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rilievi geofisici, perforazione pozzi, installazione infrastrutture, sono poi soggette a successive specifiche autorizzazioni, rilasciate ai fini della sicurezza e previa nuova verifica degli impatti ambientali.

I titoli minerari ex lege previsti sono:

- *"permesso di prospezione"*: titolo minerario non esclusivo, della durata di un anno, finalizzato allo studio generale di vaste aree di territorio (non è previsto un limite di estensione dell'area interessata dalla prospezione), rilasciato - ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.484/1994 e dell'art. 3 della legge n.9/1991, nell'ambito di un procedimento unico svolto con le modalità di cui alla legge 241/1990 e, per i titoli in terraferma, d'intesa con la Regione interessata, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lettera n), della l. n. 239/2004 dell'articolo 3 della Legge n. 9/1991 - su richiesta di una società dotata di adeguate competenze tecniche e ambientali e in possesso di capacità economiche finanziarie, che intenda svolgere attività consistenti in rilievi geologici, geochimici e geofisici, tese ad accertare la natura del sottosuolo, ma con l'esclusione di qualunque perforazione di pozzi. Si tratta di un istituto amministrativo ormai scarsamente utilizzato dagli operatori, in quanto relativo alle prime indagini di area vasta su un territorio dove esistono poche informazioni, e quindi ormai poco utilizzato in Italia, visto il quantitativo di informazioni geominerarie disponibile;
- *"permesso di ricerca"*: titolo minerario esclusivo, che può essere richiesto su aree con un'estensione massima di 750 km²; sulla stessa area possono essere presentate istanze in

concorrenza da parte di altri operatori. Il permesso di ricerca, oltre alle attività di indagine di cui al permesso di prospezione, consente anche l'esecuzione delle attività di perforazione, subordinatamente ad ulteriori procedure autorizzative, anche di tipo ambientale, di uno o più pozzi esplorativi, ma nessuna attività di coltivazione, per la quale, in caso di pozzo esplorativo che dia esito positivo, e che quindi individui un nuovo giacimento di idrocarburi, è necessario per l'operatore ottenere, a valle di un procedimento di VIA, una concessione di coltivazione che consenta la messa in produzione del giacimento stesso. I permessi di ricerca sono rilasciati a seguito di un procedimento unico disciplinato dall'art.1 co. 7 lett.n), 77 e 79 della L. 239/2004, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 8 co.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 484, l'art. 6 della L. 9/1991. Nel caso dei permessi di ricerca in terraferma, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera n, della legge 20 agosto 2004, n. 239, è necessaria per il conferimento l'acquisizione dell'intesa della Regione territorialmente interessata. Nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni statali, nonché l'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il rilascio del titolo è altresì subordinato, ai sensi delle vigenti norme minerarie (legge n. 9/1991, decreto legislativo n. 625/1996), alla valutazione dell'idoneità dei soggetti richiedenti con riferimento ai requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa, adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati.

Il rilascio del permesso conferisce al titolare la possibilità, condizionata a successivi atti autorizzativi, di eseguire specifiche attività mirate alla ricerca di idrocarburi ed in particolare l'effettuazione di indagini geologiche e geofisiche, in base ai cui risultati potrà essere programmata, nel solo permesso di ricerca, la perforazione di un sondaggio esplorativo.

- *"concessione di coltivazione"*: titolo minerario esclusivo rilasciato ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e s.m.i, al titolare del permesso nel cui ambito è stato effettuato il rinvenimento di idrocarburi; è concesso su una porzione di area, in cui è stato rinvenuto un nuovo giacimento, dell'estensione massima di 300 km², e consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi. Oltre al primo periodo di vigenza di 20 (art. 13 D. s.625/1996) o 30 anni (l'iniziale durata era infatti trentennale ex art. 29, Legge 613/1967) sono previsti ulteriori periodi di proroga di 10 e 5 anni: qualora alla scadenza del termine vi siano riserve geominerariamente, economicamente e tecnicamente coltivabili, il concessionario ha diritto, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal primo periodo di vigenza e se il giacimento ha vita produttiva residua, ad un periodo di proroga di 10 anni (art. 13 D.lgs. 625/1996) e successivamente ad ulteriori periodi di 5 anni (art. 9 della Legge 9/1991). Nell'ambito di una concessione di coltivazione possono essere svolte tutte le attività concernenti la produzione di idrocarburi, come ad esempio la realizzazione di pozzi di sviluppo e di centrali di raccolta e trattamento.

La concessione è conferita con decreto del MASE ed è rilasciata nell'ambito di un procedimento unico, ai sensi dell'art. 1, comma 82 ter e 82 quinquies della legge n. 239/2004, previa valutazione positiva del programma lavori e della fattibilità tecnico economica della coltivazione, e previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale di competenza ministeriale. Nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle Amministrazioni statali interessate e l'esito della procedura di valutazione ambientale. L'estensione delle aree conferite in concessione di coltivazione è in genere estremamente superiore a quella che sarà occupata dai relativi impianti di coltivazione, al fine di garantire al concessionario il diritto esclusivo alla sua coltivazione e impedire che altri soggetti possano perforare pozzi di coltivazione sullo stesso giacimento.

L'area destinata alla costruzione degli impianti onshore è individuata sulla base di valutazioni tecniche ed economiche in funzione della localizzazione del giacimento da coltivare e le istituzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni ambientali/paesaggistiche possono impartire prescrizioni che garantiscano che l'area individuata sia idonea all'uso o richiedere particolari opere di mitigazione paesaggistica. Le società concessionarie che intendono utilizzare determinate aree per la costruzione degli impianti, le acquisiscono a seguito di accordi con i proprietari privati previa corresponsione di adeguati indennizzi. Comunque le opere sono considerate di pubblica utilità e quindi, in caso di mancato accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001. Le attività di ricerca e coltivazione sono sottoposte al controllo da parte delle Sezioni UNMIG (ora divenute Uffici territoriali della DGISSEG del MITE) che svolgono le attività di autorizzazione tecnica delle singole operazioni, assicurano il rispetto delle norme di sicurezza sulle lavorazioni e di salute delle maestranze impiegate.

Richiamati:

- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- L. 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n.484 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'Accordo 24 aprile 2001 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.";
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.";
- il D.M. 28 dicembre 2021 "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI)";
- la L. 27 aprile 2022 n.34 di conversione con modificazioni del D.L. 01.03.2022 n.17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";
- la Direttiva Ministeriale 4 agosto 2022 "Attuazione all'articolo 16, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – Procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nella terraferma";
- la L. 2 febbraio 2024, n. 11 "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di

energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

- o il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024 n.191 "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico".

Considerato che:

- o con D.M. 05.04.1991 è stata conferita la Concessione di Coltivazione di idrocarburi denominata "Torrente Celone" (nel seguito "Concessione"), ubicata in provincia di Foggia (FG), a ridosso del margine occidentale del promontorio del Gargano, per la durata di anni trenta a decorrere dal 05.04.1991; la Concessione inizialmente copriva una superficie di 79,8 km², ridotta su istanza di parte del 25.03.2019 a 59,20 km², giusto DM del 04.12.2019, pubblicato sul BUIG Anno LXIII n.12;
- o la Concessione, con D.M. 05.04.1991, è stata conferita alle società Fiat Ri.mi. SpA e Selm Petroleum SpA e nel tempo è stata oggetto di cambi di intestazione e trasferimenti di quote sino a conseguire l'attuale assetto, che vede la società Rockhopper Civita Limited responsabile unico titolare per il 50% e la Società Energean Italy S.p.A. contitolare per il restante 50%;
- o nella Concessione sono presenti tre campi:
 - Campo Torrente Celone: in produzione dal 1992 fino all'aprile 1998, per una produzione cumulativa di 13,9 x 10⁶ Sm³, mediante il pozzo di estrazione idrocarburi gassosi "Torrente Celone 1", chiuso minerariamente nel 2003;
 - Campo Vigna Nocelli: in produzione dal 1993 fino a febbraio 2013, per una produzione cumulativa di 52,47 x 10⁶ Sm³, mediante il pozzo risultato mineralizzato a gas (99,7% metano) "Vigna Nocelli 1". Dal 2013 il pozzo non è in produzione a causa di un'ostruzione meccanica;
 - Campo Masseria Sipari-Conca: nel giugno 2009, a seguito di indagini sismiche, la società Medoigas Italia SpA ha depositato istanza di perforazione per il pozzo esplorativo denominato "Masseria Sipari 1Dir", che ha conseguito nel 2012 provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale negativo rilasciato dalla Provincia di Foggia, poiché ritenuto troppo prossimo ad un vicino centro residenziale. Nell'aprile 2013, RKHI (già Medoigas Italia SpA) ha presentato al MASE istanza di autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo esplorativo, denominato "Masseria Conca 1 Dir", ubicato a maggiore distanza dalle unità abitative, finalizzato al raggiungimento del medesimo obiettivo minerario del pozzo "Masseria Sipari 1 Dir", che ha ottenuto provvedimento di VIA favorevole condizionato rilasciato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, giusto D.M. n.26 del 25.01.2023. L'efficacia del decreto di compatibilità ambientale positivo è subordinato all'ottemperanza di una serie di prescrizioni contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 3394 del 08.05.2020, modificato con parere n. 76 del 26.03.2021.

Vista:

- o l'istanza del responsabile unico titolare della Concessione, Rockhopper Civita Limited, giusta nota prot. RKHI/023.2019/SMD/cc del 25.03.2019, con cui è stata avanzata richiesta "proroga della Concessione di Coltivazione, di variazione del programma lavori e di proroga della sospensione della produzione", come di seguito specificato:
 - a) proroga decennale della concessione (con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031);
 - b) variazione del programma lavori da eseguirsi nel periodo di proroga della concessione:

- conclusione del procedimento di VIA presso il MASE per la perforazione del pozzo “Masseria Conca 1 Dir”;
 - perforazione del pozzo esplorativo “Masseria Conca 1 Dir”, ad 1 anno dall’ottenimento dell’autorizzazione, per un investimento di circa € 3.500.000,00;
 - in caso di esito minerario positivo del pozzo esplorativo, la formalizzazione del contratto di vendita del gas a bassa pressione alla rete locale di foggia e la realizzazione dell’impianto di produzione e metanodotto di collegamento, per un investimento di circa € 2.500.000,00;
 - esecuzione di uno studio tecnico per la chiusura mineraria del pozzo “Vigna Nocelli 1”;
- c) proroga della sospensione temporanea della produzione, per consentire a RKHI di ottenere le necessarie autorizzazioni per il completamento della procedura ambientale del prospetto esplorativo “Masseria Conca 1 Dir” ed iniziare la successiva fase di perforazione;
- d) riduzione e ripermimetrazione dell’area della concessione, da 79,8 km² a 59,2 km² (già approvata con DM del 04.12.2019, pubblicato sul BUIG Anno LXIII n.12);
- o la nota del MASE prot. n. 164679 del 13.10.2023, con la quale – per tutte le motivazioni e considerazioni ivi rappresentate - è stata richiesta alla Regione Puglia la valutazione di competenza e l’emanazione dell’atto d’intesa “sull’istanza in parola presentata”, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell’articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dall’articolo 3 dell’accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, tenuto conto della istruttoria svolta dalla “Direzione Generale Infrastrutture e sicurezza Div. V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle georisorse, sezione laboratori e servizi tecnici” del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, giusta nota prot. MASE n. 151737 del 25.09.2023, con la quale è stata verificata e valutata la compatibilità della concessione di coltivazione di idrocarburi “TORRENTE CELONE” secondo i criteri ambientali, sociali ed economici previsti dalla norma e illustrati nel PITESAI e verificata la “riperimetrabilità” d’ufficio della superficie della istanza di concessione secondo le previsioni del PITESAI, con riduzione della superficie dagli attuali 59,20 km² a 38,63 km².

Preso atto del Parere Tecnico espresso dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia - articolazione regionale cui compete il “rilascio del parere per l’intesa Stato – Regioni ai fini della ricerca di idrocarburi su territorio regionale”, giusta D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 e D.D. Sezione Personale ed Organizzazione 106/DIR/2016/997 del 23 dicembre 2016 - parte integrale e sostanziale del presente documento istruttorio a cui si rimanda.

Viste:

- o la D.G.R. 15 settembre 2021, n.1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la partità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- o la D.G.R. 3 luglio 2023, n.938 recante “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;
- o la D.G.R. 26 settembre 2024, n.1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto

della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k), sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, sulla scorta del Parere Tecnico espresso dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e degli art.3 e 5 dell'accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, al fine di fornire riscontro alla nota del MASE prot. n. 164679 del 13.10.2023, si **propone** alla Giunta Regionale:

1. di emanare l'intesa Stato/Regione per:
 - o la realizzazione del pozzo esplorativo “Masseria conca 1 Dir”;
 - o la proroga decennale della concessione di coltivazione, con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031;
 - o la riduzione e ripermimetrazione dell'area della concessione, da 59,20km² a 38,63 km², come definita dai vertici a, b, c, [...] t, u, v (Fig. 3) della nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023 e riportata nell'allegato tecnico alla presente Delibera;

subordinata alla preventiva ottemperanza delle seguenti condizioni:

- o sia conseguito il provvedimento positivo di Autorizzazione/Compatibilità paesaggistica ex lege dovuto per la realizzazione ed esecuzione del pozzo esplorativo “Masseria Conca 1-dir” e relative facilities;
- o siano ottemperate le condizioni e prescrizioni di cui al provvedimento di valutazione ambientale D.M.26 del 25.01.2023;
- o sia presentato il progetto di chiusura, dismissione, recupero e ripristino ambientale, con relativo cronoprogramma di attuazione, delle infrastrutture non più necessarie alle attività di cui alla Concessione in epigrafe, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i metanodotti di collegamento “pozzo “Vigna Nocelli 1” – pozzo “Torrente Celone 1” – pozzo “Santa Caterina 2” – Centrale di “Reggente”” ed il pozzo “Vigna Nocelli 1”;

evidenziando che, con riferimento al pozzo esplorativo “Masseria Conca 1-dir”:


- o la presente intesa inerisce esclusivamente alla realizzazione e non anche all'eventuale successiva fase di coltivazione, il cui progetto - comprensivo degli impianti e delle facilities annesse e connesse - dovrà essere assoggettato a nuova Valutazione di Impatto Ambientale, nonché ai procedimenti autorizzatori ex lege dovuti;

- l'eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà conseguire una nuova intesa ex art.3 e 5 dell'accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, fermo restando la positiva conclusione del procedimento di compatibilità ambientale di cui al punto che precede.
- 2. di trasmettere la presente deliberazione, a cura della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza – Div.V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle georisorse, sezione laboratori e servizi tecnici, alla società proponente nonché alle Amministrazioni ed agli Enti interessati, nonché al Segretario della Giunta Regionale;
- 3. di dare mandato al Dirigente della Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche di attuare tutti gli adempimenti connessi e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art.6, co.3, lett.da a) ad e) delle Linee guida sul Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia, adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.


Il Responsabile E.Q. "Supporto alle procedure valutative ed autorizzatorie degli interventi finanziati dalla Sezione"

ing. Ljuba Tornese

 Ljuba Tornese
02.07.2025 10:18:21
GMT+02:00


Il dirigente del Servizio Attività Estrattive

ing. Sergio De Feudis

 Sergio De Feudis
02.07.2025 10:47:43
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche

Dott.ssa Antonietta Riccio

 Antonietta Riccio
02.07.2025
11:14:18
GMT+02:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'artt. 18 e 20 del DPGR n.22 del 22 gennaio 2021, non ravvisa la necessità di esprimere, sulla presente proposta di deliberazione, osservazioni.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana,

Ing. Paolo Francesco Garofoli


 Paolo Francesco Garofoli
01.08.2025
11:13:29
GMT+01:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo Rifiuti e Bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi Industriali e Politiche di Genere ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presenta atto.

Avv. Serena Triggiani

 SERENA TRIGGIANI
04.08.2025 14:09:46
GMT+02:00

Segue Parere Tecnico espresso dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia - giusta D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 e D.D. Sezione Personale ed Organizzazione 106/DIR/2016/997 del 23 dicembre 2016 - parte integrale e sostanziale del documento istruttorio.

PARERE TECNICO

ex art.5 co.6 dell'Allegato alla DGR 1161/2024

OGGETTO: Concessione di idrocarburi in terraferma denominata "TORRENTE CELONE" (FG) – Parere per l'intesa Stato-Regione sull'istanza di proroga decennale e di variazione del programma lavori ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni del 24 aprile 2001.

IL DIRIGENTE del SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

VISTI gli artt. 4, 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n. 458 del 08/04/2016, avente ad oggetto "Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016, avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni e successive proroghe.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto "Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22". Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi." e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. 15.09.2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la D.G.R. del 26.09.2024, n. 1295 recante "Valutazione di impatto di genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologici-operativi e avvio fase strutturale";

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"
- il R.R. 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo";
- il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno";
- L. 9 gennaio 1991, n. 9 "Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali";
- il D.P.R. 18 aprile 1994 n.484 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'Accordo 24 aprile 2001 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano "Accordo fra il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedurali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa prevista dall'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443.";
- la L. 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.";
- il D.M. 28 dicembre 2021 "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PITESAI)";
- la L. 27 aprile 2022 n.34 di conversione con modificazioni del D.L. 01.03.2022 n.17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

- o la Direttiva Ministeriale 4 agosto 2022 “Attuazione all’articolo 16, commi 1 e 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 – Procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale nella terraferma”;
- o la L. 2 febbraio 2024, n. 11 “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- o il Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024 n.191 “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”.

DATO ATTO CHE:

- o ai sensi dell’art.2 co.1 lett.b) dell’Accordo 24 aprile 2001, per “amministrazione regionale” deve intendersi “l’ufficio della regione interessata, cui la normativa regionale attribuisce la competenza in materia.”;
- o il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia è l’articolazione regionale cui compete il “rilascio del parere per l’intesa Stato – Regioni ai fini della ricerca di idrocarburi su territorio regionale”, giusta D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 e D.D. Sezione Personale ed Organizzazione 106/DIR/2016/997 del 23 dicembre 2016.

PREMESSO CHE:

- o con D.M. 05.04.1991 è stata conferita la Concessione di Coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi denominata “Torrente Celone” (nel seguito “Concessione”), ubicata in provincia di Foggia (FG), a ridosso del margine occidentale del promontorio del Gargano, per la durata di anni trenta a decorrere dal 05.04.1991; la Concessione inizialmente copriva una superficie di 79,8 km², ridotta su istanza di parte del 25.03.2019 a 59,20 km², giusto DM del 04.12.2019, pubblicato sul BUIG Anno LXIII n.12;
- o la Concessione, con D.M. 05.04.1991, è stata conferita alle società Fiat Ri.mi. SpA e Selm Petroleum SpA e nel tempo è stata oggetto di cambi di intestazione e trasferimenti di quote sino a conseguire l’attuale assetto, che vede la società Rockhopper Civita Limited responsabile unico titolare per il 50% e la Società Energean Italy S.p.A. contitolare per il restante 50%;
- o nella concessione sono presenti tre campi: Torrente Celone, Vigna Nocelli e Masseria Sipari-Conca:
 - Campo Torrente Celone: nel 1989-1990, da Fiat Rimi, è stato perforato il pozzo esplorativo “Torrente Celone 1”. Il sondaggio ha confermato la presenza di idrocarburi gassosi in quattro livelli compresi tra 646,5m TR e 1004m TR. Il pozzo è stato quindi completato in doppio selettivo su tali livelli e nel 1992 ne è stata avviata la messa in produzione. Il pozzo ha esercito tramite collegamento al pozzo “Santa Caterina 2”, distante circa 7 km, ed allacciamento alla centrale di “Reggente”, per una produzione cumulativa di 13.9 x 10⁶ Sm³ (dal 1992 fino all’aprile 1998) ed è stato chiuso minerariamente nel 2003;
 - Campo Vigna Nocelli: nel 1992, da Fiat Rimi, è stato perforato il pozzo esplorativo “Vigna Nocelli 1”, sino alla profondità di 1174 m TR, risultato mineralizzato a gas (99,7% metano). Il pozzo è stato completato in doppio selettivo, con due stringhe di produzione, ed ha prodotto dal 1993 fino a febbraio 2013, tramite metanodotto di collegamento pozzo “Vigna Nocelli 1” –

“Torrente Celone 1” – “Santa Caterina 2”, con consegna del gas alla Centrale di “Reggente”, con produzione cumulativa pari a $52,47 \times 10^6 \text{ Sm}^3$. Dal 2013 il pozzo non è in produzione a causa di un’ostruzione meccanica nella stringa lunga. Dal 2016 la centrale gas di “Reggente” ha sospeso a tempo indeterminato la propria attività produttiva;

- Campo Masseria Sipari-Conca: nel giugno 2009, a seguito di indagini sismiche, la società Medoilgas Italia SpA ha depositato istanza di perforazione per il pozzo esplorativo denominato “Masseria Sipari 1Dir”, che ha conseguito nel 2012 provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale negativo rilasciato dalla Provincia di Foggia, poiché ritenuto troppo prossimo ad un vicino centro residenziale. Nell’aprile 2013, RKHI (già Medoilgas Italia SpA) ha presentato al MASE istanza di autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo esplorativo, denominato “Masseria Conca 1 Dir”, ubicato a maggiore distanza dalle unità abitative, finalizzato al raggiungimento del medesimo obiettivo minerario del pozzo “Masseria Sipari 1 Dir”, che ha ottenuto provvedimento di VIA favorevole condizionato rilasciato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, giusto D.M. n.26 del 25.01.2023. L’efficacia del decreto di compatibilità ambientale positivo è subordinato all’ottemperanza di una serie di prescrizioni contenute nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS n. 3394 del 08.05.2020, modificato con parere n. 76 del 26.03.2021.

VISTA:

- l’istanza del responsabile unico titolare della Concessione, Rockhopper Civita Limited, giusta nota prot. RKHI/ta/023.2019/SMD/cc del 25.03.2019, con cui è stata avanzata richiesta “proroga della Concessione di Coltivazione, di variazione del programma lavori e di proroga della sospensione della produzione”, come di seguito specificato:
 - a) proroga decennale della concessione (con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031);
 - b) variazione del programma lavori da eseguirsi nel periodo di proroga della concessione:
 - conclusione del procedimento di VIA presso il MASE per la perforazione del pozzo “Masseria Conca 1 Dir”;
 - perforazione del pozzo esplorativo “Masseria Conca 1 Dir”, ad 1 anno dall’ottenimento dell’autorizzazione, per un investimento di circa € 3.500.000,00;
 - in caso di esito minerario positivo del pozzo esplorativo, la formalizzazione del contratto di vendita del gas a bassa pressione alla rete locale di foggia e la realizzazione dell’impianto di produzione e metanodotto di collegamento, per un investimento di circa € 2.500.000,00;
 - esecuzione di uno studio tecnico per la chiusura mineraria del pozzo “Vigna Nocelli 1”;
 - c) proroga della sospensione temporanea della produzione, per consentire a RKHI di ottenere le necessarie autorizzazioni per il completamento della procedura ambientale del prospecto esplorativo “Masseria Conca 1 Dir” ed iniziare la successiva fase di perforazione;
 - d) riduzione e ripermimetrazione dell’area della concessione, da $79,8 \text{ km}^2$ a $59,2 \text{ km}^2$ (già approvata con DM del 04.12.2019, pubblicato sul BUIG Anno LXIII n.12);
- la nota del MASE prot. n. 164679 del 13.10.2023, con la quale – per tutte le motivazioni e considerazioni ivi rappresentate - è stata richiesta alla scrivente Regione la valutazione di competenza e l’emanazione dell’atto d’intesa “sull’istanza in parola presentata”, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell’articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dall’articolo 3 dell’accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001.

DATO ATTO CHE:

- con D.M. n. 548 del 28 dicembre 2021 è stato approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/02/2022;
- ai sensi delle disposizioni di cui al PiTESAI, (Casistica 2.B.II p.to 3) "le concessioni in terraferma di coltivazione vigenti, o in fase di proroga, alla data di adozione del PiTESAI, mantengono la loro vigenza e la loro prorogabilità, se le infrastrutture minerarie specifiche in esse presenti per la coltivazione del giacimento (pozzi, centrali e altre facilities, con esclusione delle condotte interrato o sottomarine), in essere o già approvate, si trovano tutte, o alcune di esse, all'interno di 'aree non idonee nella situazione ante operam', e sono riferite a concessioni in stato di produttività o di improduttività da meno di 5 anni precedenti dall'adozione del Piano, (soglia temporale di improduttività) che a seguito di applicazione di una Analisi per la valutazione dei Costi e dei Benefici (CBA), secondo il modello di cui all'Appendice A, ottengano un risultato per cui i Costi della mancata proroga sono superiori ai Benefici, (saranno dichiarate compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19), restando in vigore e continuando a poter essere prorogate fino a quando l'analisi Costi/Benefici ne giustificherà la prosecuzione, previo rispetto della normativa vigente applicabile, con ripermetrazione d'ufficio di tutte le altre aree non necessarie per le specifiche finalità di coltivazione residue in essere nelle concessioni". Le concessioni di coltivazione vigenti che, alla data di adozione del PiTESAI non saranno in una delle situazioni previste dalla Casistica 2.B.II, resteranno in vigore fino alla scadenza, senza alcuna possibilità di ottenere eventuali ulteriori proroghe, in quanto non rispettano i criteri ambientali, economici e sociali di cui al PiTESAI, e saranno dichiarate non compatibili secondo l'art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, e dovranno procedere alle operazioni di dismissione e ripristino, presentando il relativo programma di dismissione almeno due anni prima della scadenza.
- la concessione "Torrente Celone" risulta:
 - ricadere interamente "in aree non idonee ante operam", come individuate dal PiTESAI;
 - non produttiva da più di 5 anni (ultimo anno di produzione 2013) per cause:
 - di carattere tecnico: ostruzione del pozzo Vigna Nocelli 1 e chiusura a tempo indeterminato della centrale di Reggente;
 - di carattere amministrativo: procedimento di VIA relativo al pozzo esplorativo "Masseria Sipari 1 Dir", avviato su istanza di parte nel 2009, conclusosi negativamente nel 2012; procedimento di VIA relativo al pozzo esplorativo "Masseria Conca 1 Dir" (avviato su istanza di parte nel 2013 conclusosi positivamente con DM 26 del 25.01.2023);
- la L. 27 aprile 2022 n.34 di conversione con modificazioni del D.L. 01.03.2022 n.17, "al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni gas alteranti" ha esteso l'ammissibilità alle procedure di cui all'art.16 del richiamato D.L. ai titolari di concessione "compatibili" secondo il PiTESAI anche se improduttive o in sospensione temporanea dell'attività;
- la Direttiva Ministeriale 4 agosto 2022 ha incluso, quale concessione compatibile in base al PiTESAI ex art. 11-ter co.8 del D.L. 135/2018, convertito con modificazione con L.n.12 del 11.02.2019 in combinato disposto con l'art. 16 del D.L. 17/2022, convertito con modificazione con L. n.34 del 27.04.2022, anche la concessione "Torrente Celone" come riportata nel relativo Allegato 1, fermo restando il buon esito delle procedure preordinate di settore (quali ad esempio quelli di VIA, di variazione del programma dei lavori (VPL) o di verifica della capacità tecnica ed economica dell'operatore);

- la “Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Div. V - Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle georisorse, sezione laboratori e servizi tecnici” del Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’art. 11-ter, comma 8, della L. 12/19, ha provveduto a verificare e valutare la compatibilità della concessione di coltivazione di idrocarburi “TORRENTE CELONE” secondo i criteri ambientali, sociali ed economici previsti dalla norma e illustrati nel PiTESAI, giusta nota prot. MASE n. 151737 del 25.09.2023. Da tale nota e dai relativi allegati si evince che:
 - il pozzo “Masseria Conca 1” è stato considerato “infrastruttura specifica già approvata perché prevista nel programma dei lavori autorizzato con il D.M. 05.04.1991 di conferimento del titolo”. Detto programma dei lavori prevedeva, “a valle di un rilievo sismico a riflessione di dettaglio per circa 40 km da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di conferimento della concessione, in funzione dei risultati ottenuti, la perforazione di uno o più pozzi esplorativi”;
 - la Variazione Programma Lavori - richiesta dal responsabile unico titolare della Concessione, giusta nota prot. n. RKHIta/023.2019/SMD/cc del 25.03.2019, per la realizzazione del pozzo esplorativo “Masseria Conca Dir 1”, comprensivo degli impianti e facilities allo stesso funzionali - è stata ritenuta approvabile, considerato il pozzo “Masseria Conca Dir 1” quale infrastruttura mineraria specifica già approvata come da punto precedente;
 - l’Analisi Costi Benefici, condotta ai sensi e per gli effetti del PiTESAI, ha preso in esame il solo profilo di produzione associato al pozzo “masseria Conca 1 Dir” quale input nel foglio di calcolo, in base alla variazione programma lavori presentata dal responsabile unico titolare della Concessione, “sebbene il potenziale sia classificato come prospective resources, per l’incertezza ancora associata all’esito della perforazione dello stesso”;
 - come si legge nel parere dell’Uff. Naz. Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse – Sez. UNMIG di Napoli prot. n. 2346 del 11.09.2019, “le potenzialità residue della concessione rimarrebbero ancorate ai soli esiti del pozzo “Masseria Conca 1 Dir” che è qualificato dall’istante quale pozzo “esplorativo”, ovvero di ricerca, e quindi tale da non poter garantire un esito minerario di sicuro successo né fornire elementi quantitativi certi sulle riserve eventualmente drenabili, sui profili di produzione ottenibili e sulle conseguenti valutazioni di sostenibilità economica di tutto il progetto”;
 - a seguito delle verifiche effettuate sulla “riperimetrabilità” d’ufficio della superficie della istanza di concessione secondo le previsioni del PiTESAI, l’area risulta ripерimetrabile: la ripерimetrazione della concessione vede la riduzione della superficie dagli attuali 59,20 a 38,63 km².

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all’istanza di cui alla nota prot. n. RKHIta/023.2019/SMD/cc del 25.03.2019 del responsabile unico titolare della Concessione, il parere dell’uff. Naz. Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse – Sez. UNMIG di Napoli prot. n. 2346 del 11.09.2019 fa rilevare che “il rilascio di una proroga di un titolo minerario è subordinata, oltre che all’avvenuta ottemperanza degli obblighi disposti con il decreto concessorio, anche con la sussistenza di riserve suscettibili di ulteriore sviluppo, discendenti dalle valutazioni sul gas originariamente in posto, oggetto di studi di giacimento o revisioni di cui si deve dare conto nella documentazione tecnica della società ... (omissis) Da quello che risulta nella relazione tecnica allegata, gli elementi a favore di un positivo riscontro al rinvenimento di idrocarburi nel pozzo “Masseria Conca 1 Dir” si basano solo sul fatto che esso sarà orientato all’individuazione degli stessi livelli già rinvenuti nei precedenti

pozzi noti e lungo un tracciato che la Società denomina "trend Palmori", lungo il quale sono dislocati gli altri pozzi già precedentemente produttivi nell'area. Ad esempio, al paragrafo 6.2 della relazione tecnica si legge che il profilo di produzione è basato solamente sulle eventuali risorse recuperabili degli obiettivi principali del pozzo che, in caso di scoperta, sono state stimate pari a 128 MSmc, evidenziando che i volumi ipotizzati sono in relazione alle sole analisi possibili a monte dell'accertamento minerario."

- con Decreto della Direzione Generale Valutazione Ambientali del MASE di concerto con la Direzione Generale Archeologica Belle Arte e Paesaggio del Ministero della Cultura n.26 del 25.01.2023 è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale, subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni ivi impartite, per il progetto di perforazione del pozzo denominato "Masseria Conca 1-dir" nell'ambito della concessione di coltivazione "Torrente Celone". Il progetto de quo prevede:

- a) la realizzazione della postazione sonda destinata ad accogliere l'impianto di perforazione;
- b) la realizzazione di un nuovo tratto di strada brecciata di 265 m;
- c) l'esecuzione della perforazione direzionata "Masseria Conca 1 Dir";
- d) il ripristino parziale della postazione (in caso di esito minerario positivo);
- e) ripristino totale (in caso di esito minerario negativo).

L'allestimento della postazione di perforazione del pozzo richiede l'acquisizione di un'area totale pari a circa 9.050 m² dei quali circa 7.150 m² destinati alla postazione sonda, 1.140 m² destinati all'area di occupazione temporanea e circa 760 m² all'area adibita a parcheggio. E' inoltre prevista la realizzazione di un nuovo tratto di strada brecciata di circa 265 m.

- con il DM n.26 del 25.01.2023 è stato prescritto, tra l'altro, quanto segue:
 - "per il superamento dei rapporti di criticità riguardanti i vincoli di tipo paesaggistico sarà avviata la specifica procedura autorizzativa presso le P.P.A.A. ed il Proponente dovrà trasmettere l'istanza per l'**Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, corredata di **Relazione paesaggistica** (di cui al D.P.C.M. del 12 dicembre 2005), indirizzata alla Provincia di Foggia, Settore Assetto del Territorio, che è l'Autorità competente per il rilascio del Nulla Osta all'intervento in esame";
 - "l'eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà essere sottoposta a nuova Valutazione di Impatto Ambientale";
 - "in caso di esito positivo del pozzo e sua successiva messa in produzione, la nuova procedura di VIA dovrà includere la realizzazione di un progetto di compensazione con opera di rigenerazione agricola in qualche altro sito oppure di compensazione ecologica con creazione di un habitat di estensione significativa che contribuisca alla riqualificazione ecologica territoriale polarizzata tra urbanizzazione e agricoltura intensiva".

RILEVATO CHE

- con nota prot. n. RKHIta/023.2019/SMD/cc del 25.03.2019 il responsabile unico titolare della Concessione ha avanzato il piano di sviluppo da attuarsi nel caso di esito positivo del pozzo esplorativo Masseria Conca 1-dir":
 - realizzazione di un impianto di trattamento del gas, utile a conseguire i requisiti e le specifiche richieste da SNAM (1 M€);
 - realizzazione di un metanodotto di collegamento da 3" di diametro e lunghezza stimata intorno ai 5 km;

- la realizzazione di una cabina di misura fiscale e una stazione di riduzione per effettuare il collegamento con rete di distribuzione locale.
- come evidenziato nella nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023, con riferimento alle opere da realizzarsi in caso di esito positivo del pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir": "in assenza dell'approvazione di tali opere il contributo del pozzo ai fini dello sviluppo del campo sarebbe nullo, venendo quindi a mancare la funzione per la quale è stato approvato il pozzo in base al programma dei lavori presentato al momento dell'istanza di conferimento";
- con nota MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023 è stata impartita, tra le altre, la seguente prescrizione: "l'operatore dovrà presentare entro un congruo periodo successivo alle operazioni di perforazione del sondaggio "Masseria Conca 1 dir", il progetto di sviluppo o, in caso negativo, la conseguente istanza di rinuncia alla concessione, con il piano di rimozione degli impianti ancora esistenti e di ripristino/restituzione delle aree superficiali";
- come anche evidenziato con il DM n.26 del 25.01.2023, ove il pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" restituisca esito positivo, l'eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà essere sottoposta a nuova Valutazione di Impatto Ambientale, nonché ai procedimenti autorizzatori ex lege dovuti, così come tutti i relativi impianti e facilities.

PRESO ATTO che con nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023, avente ad oggetto "Scheda di verifica della concessione di coltivazione Torrente Celone in base a quanto disposto dal PITESAI", per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, è stata:

- "espressa valutazione favorevole rispetto all'istanza di proroga decennale (con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031) e di variazione del programma lavori (agli atti con prot. n. 7660 del 04.04.2019)";
- ritenuta "procedibile la ripermimetrazione della concessione con riduzione della superficie dagli attuali 59,20 a 38,63 km², come definita dai vertici a, b, c, [...] t, u, v (Fig. 3)"

Concessione di coltivazione TORRENTE CELONE

Coordinate geografiche della superficie ripermimetrata:

Vertici	Longitudine	Latitudine
a	2°58'	41°30'
b	2°59'	41°30'
c	2°59'	41°29'
d	3°00'	41°29'
e	3°00'	41°28'
f	3°01'	41°28'
g	3°01'	41°26'
h	3°02'	41°26'
i	3°02'	41°25'
l	3°06'	41°25'
m	3°06'	41°23'
n	3°04'	41°23'
o	3°04'	41°24'
p	3°01'	41°24'
q	3°01'	41°25'
r	3°00'	41°25'
s	3°00'	41°27'
t	2°59'	41°27'
u	2°59'	41°28'
v	2°58'	41°28'

Fig.1 – Vertici Concessione ripermimetrata, come da Fig. 3 della nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art. 29 co.2 lett. l) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112: le funzioni amministrative concernenti (lett. l) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria in mare; le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- all'art.1 co. 7 lett. n) della L. 23 agosto n.239: le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria sono adottate dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate;
- all'art. 3 dell'accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001: "co.1. Le funzioni amministrative in materia di titoli minerari, da svolgere d'intesa con le amministrazioni interessate, consistono:
 - a) nel conferimento dei titoli minerari, on la contestuale approvazione dei programmi di lavoro, per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) nel rilascio delle proroghe di vigenza dei titoli minerari;
 - c) nell'approvazione delle variazioni dei programmi di lavoro o della delimitazione delle aree oggetto del conferimento;
 - d) nelle revoche dei titoli minerari di cui alla lettera a).co.2. Le funzioni amministrative di polizia mineraria, da svolgere d'intesa con le amministrazioni regionali interessate, consistono nel rilascio delle autorizzazioni:
 - a) per l'esecuzione delle prospezioni geofisiche, per la perforazione dei pozzi di ricerca o di coltivazione;
 - b) per la costruzione degli impianti destinati alla produzione, trasporto, raccolta e trattamento degli idrocarburi;
 - c) per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività lavorativa cessata."

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e degli art.3 e 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, **preso atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa,

ESPRIME

parere positivo al rilascio dell'intesa Stato/Regione per:

- la realizzazione del pozzo esplorativo "Masseria Conca 1 Dir";
- la proroga decennale della concessione di coltivazione, con periodo di proroga richiesto dal 05.04.2021 al 05.04.2031;
- la riduzione e ripermimetrazione dell'area della concessione, da 59,20 a 38,63 km², come definita dai vertici a, b, c, [...] t, u, v (Fig. 3) della nota del MASE prot. n. 151737 del 25.09.2023.

subordinato alla preventiva ottemperanza delle seguenti condizioni:

- sia conseguito il provvedimento positivo di Autorizzazione/Compatibilità paesaggistica ex lege dovuto per la realizzazione ed esecuzione del pozzo esplorativo "Masseria Conca 1-dir" e relative facilities;
- siano ottemperate le condizioni e prescrizioni ambientali di cui al D.M.26 del 25.01.2023;

- sia presentato il progetto di chiusura, dismissione, recupero e ripristino ambientale, con relativo cronoprogramma di attuazione, delle infrastrutture non più necessarie alle attività di cui alla Concessione in epigrafe, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i metanodotti di collegamento “pozzo Vigna Nocelli 1” – pozzo “Torrente Celone 1” – pozzo “Santa Caterina 2 – Centrale di “Reggente”” ed il pozzo “Vigna Nocelli 1”;

evidenziando che, con riferimento al pozzo esplorativo “Masseria Conca 1-dir”:

- il presente parere inerisce esclusivamente alla realizzazione e non anche all’eventuale successiva fase di coltivazione, il cui progetto - comprensivo degli impianti e delle facilities annesse e connesse - dovrà essere assoggettato a nuova Valutazione di Impatto Ambientale, nonché ai procedimenti autorizzatori ex lege dovuti;
- l’eventuale successiva fase di coltivazione del pozzo dovrà conseguire una nuova intesa ex art.3 e 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 24 aprile 2001, fermo restando la positiva conclusione del procedimento di compatibilità ambientale di cui al punto che precede.

Funzionario Tecnico

ing. Ljuba Tornese



Ljuba Tornese
02.07.2025 10:18:21
GMT+02:00

Dirigente del Servizio Attività Estrattive

ing. Sergio De Feudis



Sergio De Feudis
02.07.2025 10:47:43
GMT+02:00